

OIC 19 Fondi per rischi ed oneri e TFR - Sintesi dei principali interventi

- Nel quadro di una revisione complessiva del corpus dei principi contabili nazionali, si è ritenuto di modificare l'ambito di applicazione dell'OIC 19, rinviando la trattazione di alcune specifiche fattispecie ad altri principi. In particolare, la disciplina delle attività potenziali è rinviata all'OIC 12, i fondi per oneri o perdite su partecipazioni all'OIC 21 (che disciplinerà in modo unitario il trattamento contabile di tutte le partecipazioni), i fondi relativi a "operazioni fuori bilancio" su strumenti derivati all'OIC 3, che sarà conseguentemente integrato.
- Al fine di coordinare le disposizioni contenute nell'OIC 19 con quanto disposto dal documento interpretativo n. 1 dell'OIC 12 si chiarisce che la rilevazione degli accantonamenti ai fondi debba avvenire in via prioritaria nelle voci dell'aggregato B del conto economico diverse dalla voce B 12 e dalla voce B 13, sulla base della natura dell'operazione sottostante.
- La disciplina dei requisiti per poter procedere all'iscrizione di un fondo è ampliata con l'obiettivo di renderla di più agevole comprensione.
- Si elimina il riferimento contenuto nell'attuale principio che ammette l'attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo. È in corso una riflessione sull'ammissibilità sul piano giuridico del fenomeno dell'attualizzazione.
- Sono introdotte disposizioni in merito:
 - alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti;
 - alla rilevazione dei fondi recupero ambientale;
 - all'utilizzo dei fondi e dei fondi eccedenti.
- Le disposizioni riguardanti il trattamento contabile del TFR sono modificate per tener conto delle modifiche introdotte con la legge 296/2006.

È auspicabile che i commenti ricevuti:

- se riferiti ad aspetti trattati dal documento, includano un preciso riferimento al numero del relativo paragrafo:
- risultino chiaramente motivati;
- esprimano delle alternative rispetto ai trattamenti previsti nel documento.

Si invita a far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il **30 giugno 2012** all'indirizzo email staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

PRINCIPI CONTABILI



PARTE FONDI PER RISCHI ED ONERI E TFR

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il 30 giugno 2012 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

OIC 19 - I fondi per rischi ed oneri, Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2010), l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 19, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili OIC.

INDICE	Paragrafi
Finalità del principio	1
Ambito di applicazione	2-4
Fondi per rischi e per oneri	
Definizioni	5-11
Classificazione	12-17
Requisiti per la rilevazione	18-21
Situazione che non determinano l'iscrizione di un accantonamento al fondo per rischi ed oneri	21
Rilevazione e valutazione iniziale	22-31
Il processo di stima del fondo e relativa metodologia	29-31
Valutazione e rilevazioni successive	32-41
Utilizzazioni dei fondi e fondi eccedenti	37-41
Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili	42-62
Alcune tipologie di fondi per il trattamento di quiescenza e obblghi simili	
Fondo per indennità suppletiva di clientela	51-54
Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza	55-58
Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	59-62
Fondi per rischi	63-81
Alcune tipologie di fondi rischi	
Fondi rischi per cause in corso	65-68
Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi	69-72
Fondi rischi per garanzie prestate	73-76
Fondo rischi su crediti ceduti per i quali la società mantiene un'obbligazione di regresso	77-81
Fondi per oneri	82
Alcune tipologie di fondi per oneri	
Fondi per garanzia prodotti	83-86
Fondi manutenzione ciclica	87-94
Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili	95-98
Fondi per operazioni e concorsi a premio	99-105
Fondi per resi di prodotti	

Fondi recupero ambientale	106-109
Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali	110-117
	118-122
Nota integrativa	123-125
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR)	
Definizione	126
La disciplina contabile per le società con meno di 50 dipendenti	127-130
Classificazione	131
Rilevazione iniziale e valutazioni successive	132-142
La disciplina contabile dopo la riforma della previdenza complementare per le società con 50 o più dipendenti	143-147
Nota integrativa	148-149

Appendice A: I fondi per rischi e per oneri nella legislazione civilistica

Appendice B: Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nella legislazione civilistica

Finalità del principio

1. Il principio contabile OIC 19 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per i fondi per rischi ed oneri ed il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Per ciascuna di dette passività, il principio definisce la loro nozione, la loro rilevazione, classificazione e valutazione nel bilancio d'esercizio, nonché l'informativa da fornire nella nota integrativa.

Ambito di applicazione

- Il presente principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
- Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di fondo per rischi e per oneri o di debito, la società applica quel principio specifico nel rispetto della disciplina generale dei fondi per rischi e per oneri.
- 4. Le principali tipologie di fondi per rischi ed oneri disciplinate in specifici principi sono le sequenti:
 - Fondi connessi con patrimoni destinati ad uno specifico affare (OIC 2);
 - Fondi per oneri o perdite su partecipazioni e titoli (OIC 20);
 - Fondi per oneri o perdite su lavori in corso su ordinazione (OIC 23);
 - Fondi per imposte correnti, anche differite (OIC 25);
 - Fondi relativi a operazioni su strumenti derivati in valuta estera (OIC 26);
 - Fondi relativi a operazioni "fuori bilancio" su strumenti derivati.

I fondi per rischi ed oneri

Definizioni

- 5. <u>Fondi per rischi ed oneri</u>: rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati.
- 6. <u>Accantonamento a fondo</u>: rappresenta la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell'esercizio, nei fondi per rischi ed oneri.
- 7. <u>Fondi per rischi:</u> rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
- 8. <u>Fondi per oneri</u>: rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
- 9. <u>Passività potenziali</u>: rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.
- 10. <u>Potenzialità:</u> rappresenta una situazione, una condizione od una fattispecie esistenti alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri potranno concretizzarsi in una perdita; è il caso della passività potenziale, ovvero in un provento, in quest'ultimo caso si tratta di una attività potenziale.
- 11. In relazione al loro grado di realizzazione e di avveramento, gli eventi futuri possono classificarsi in probabili, possibili o remoti.
 - Un <u>evento è probabile</u> quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile, piuttosto che il contrario (cioè non meramente eventuale), in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili.

Opinione attendibile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente. In questi casi si rileva un accantonamento ai fondi per rischi ed oneri, ove sono soddisfatti i requisiti per l'iscrizione indicati nei paragrafi 18- 20.

Un <u>evento è possibile</u> quando dipende da un'eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza. Per le passività potenziali ritenute possibili è richiesta la sola informativa in nota integrativa, come previsto al paragrafo 124.

Un <u>evento è remoto</u> quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali. Nel caso di passività potenziali ritenute remote non è richiesta l'informativa in nota integrativa.

Classificazione

- 12. I fondi per rischi ed oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'art. 2424 c.c.:
 - B) Fondi per rischi ed oneri
 - 1) Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
 - 2) Per imposte, anche differite;
 - 3) Altri.
- 13. La voce "<u>Per trattamento di quiescenza e obblighi simili</u>", accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., nonché le indennità una tantum, quali ad esempio:
 - Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc;
 - Fondi di indennità suppletiva di clientela;
 - Fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.
- 14. La voce "Per imposte, anche differite" accoglie:
 - il fondo per imposte, in cui sono iscritte le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati, quali quelle correlate ad accertamenti ricevuti o contenziosi in corso, valutate in base al presumibile esito degli stessi;
 - le imposte differite, da stanziare secondo la specifica disciplina prevista nell'OIC 25.

Non rientrano nell'ambito di detti fondi, i debiti tributari certi, ad esempio quelli derivanti dal saldo delle imposte correnti, che sono invece iscritti nella voce D.12) del passivo, "Debiti tributari".

Per il trattamento contabile di dette passività si rinvia all'OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito.

- 15. La voce "Altri" accoglie tipologie di fondi per rischi ed oneri, diverse da quelle precedenti, quali ad esempio:
 - Fondi per cause in corso;
 - Fondi per garanzie prestate:
 - Fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
 - Fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati;
 - Fondi per manutenzione ciclica;
 - Fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
 - Fondi per operazioni e concorsi a premio;
 - Fondi per resi di prodotti;
 - Fondi per recupero ambientale;
 - Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali.
- 16. Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti prioritariamente fra le voci dell'area

gestionale (produzione, finanziaria o straordinaria) a cui si riferisce l'operazione dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Pertanto gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all'area produzione sono iscritti prioritariamente fra le voci dell'aggregato B del conto economico, diverse dalla voce B.12 e dalla B. 13, Quando il fondo rischi ed oneri si riferisce ad operazioni relative a gestioni differenti rispetto a quella caratteristica, gli accantonamenti sono iscritti nelle voci relative a tali gestioni (ad esempio, un accantonamento per perdite stimate su strumenti finanziari è rilevato nella gestione finanziaria ovvero nel caso di una ristrutturazione aziendale, l'accantonamento è rilevato tra gli oneri straordinari).

17. L'art. 2435-*bis*, comma 2, c.c., che disciplina il <u>bilancio in forma abbreviata</u>, prevede che "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto, in detto bilancio, i fondi rischi ed oneri sono esposti nel loro complesso come un'unica voce.

Requisiti per la rilevazione

- 18. L'articolo 2424-bis, comma 3, c.c. detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi ed oneri, specificando, al riguardo, che "gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza".
- 19. L'art.2423-bis, comma 1, numero 4, c.c. richiede, inoltre, che "si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".
- 20. I fondi per rischi ed oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le sequenti caratteristiche.
 - natura determinata.
 - esistenza certa o probabile,
 - ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati,
 - ammontare della passività attendibilmente stimabile.

Situazioni che non determinano l'iscrizione di un accantonamento al fondo per rischi ed oneri

- 21. Sulla base di quanto indicato in merito ai requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo non può iscriversi per:
 - a. rettificare i valori dell'attivo;
 - b. coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
 - c. effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
 - d. rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
 - e. rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Rilevazione e valutazione iniziale

22. Gli accantonamenti ai fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.

- 23. Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell'esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti indicati nei paragrafi 18 20, nel rispetto del principio di competenza economica.
- 24. L'art. 2426 c.c. non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri; nella valutazione degli stessi si applicano, quindi, i principi generali del bilancio.
- 25. L'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.
- 26. I fondi per rischi ed oneri non sono oggetto di attualizzazione.
- 27. La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.
- 28. In presenza di rischi assicurati, l'eventuale diritto al rimborso (ad es. da parte di una compagnia di assicurazione) delle passività a fronte delle quali sono stati effettuati accantonamenti ai fondi è rilevato in bilancio tra i crediti verso altri, quando sono soddisfatti i requisiti per essere iscritto come attività, per la cui disciplina si rinvia all'OIC 15. La contropartita di conto economico è rilevata nella stessa area in cui era stato rilevato l'originario accantonamento.

Il processo di stima del fondo e relativa metodologia

- 29. La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi d'incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli aumenti di costo già noti e determinabili alla data di bilancio.
- 30. Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:
 - consequire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
 - elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
 - acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);
 - disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.
- 31. Le diverse metodologie utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono applicate comunque nel rispetto dei postulati del bilancio ed in particolare nel rispetto dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità.

Valutazione e rilevazioni successive

- 32. La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio. I fondi per rischi ed oneri iscritti in un periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.
- 33. L'acquisizione di maggiori informazioni od esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria dell'accantonamento, richiede un aggiornamento della stima stessa, con possibili rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima. E' insito nello stesso concetto di fondo per rischi ed oneri, un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.
- 34. Considerato, inoltre, che i fondi rappresentano valori stimati, le eventuali rettifiche che emergono dall'aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico come componenti ordinarie.
- 35. Nel caso si manifestino eventi dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della formazione del bilancio e che evidenziano condizioni che già esistevano alla data di bilancio, e richiedono quindi modifiche al fondo iscritto, i relativi effetti sono recepiti nel bilancio.
- 36. La rilevazione dei fatti successivi e della correzione di errori è disciplinata nell'OIC 29, cui si rinvia per il relativo trattamento contabile.

Utilizzazione dei fondi e fondi eccedenti

- 37. <u>L'utilizzazione del fondo</u> è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.
- 38. Al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti dall'apposito fondo, si utilizza quindi direttamente il fondo stesso e conseguentemente il conto economico non rileverà alcun componente negativo di reddito.
- 39. Nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti (ad esempio, la stima a suo tempo effettuata è risultata inferiore all'ammontare effettivo della passività), la differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.
- 40. <u>Fondi eccedenti.</u> La sopravvenuta risoluzione od il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi ed incertezze, può determinare che il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente. In questo caso il relativo fondo si riduce o si rilascia di consequenza.
- 41. La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività che si intendevano coprire. Se l'eccedenza si origina in seguito al positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di una società, la eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (produzione, finanziaria, o straordinaria),in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l'eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A 5, "altri ricavi e proventi").

Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

- 42. <u>I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili</u> rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto.
- 43. Detti fondi sono quindi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti.
- 44. I fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono iscritti, in conformità alla disciplina generale di cui ai paragrafi 18-41, nella voce B.1) del passivo dello stato patrimoniale.
- 45. Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono in linea generale rilevati alla voce B.9)d). Non si rilevano, tuttavia, a detta voce B.9)d), bensì alla voce B.7, gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato. Ciò, in coerenza con la voce nella quale sono rilevate le competenze ordinarie, in costanza di rapporto.
- 46. Rientrano ad esempio nella voce B.7), gli accantonamenti ai fondi indennità suppletiva di clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- 47. L'accantonamento al fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili viene rilevato in ogni esercizio con il criterio della competenza economica, ancorché il relativo pagamento viene differito alla cessazione del rapporto.
- 48. Tali fondi sono indeterminati nell'ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, essi sono stimabili alla data di bilancio con ragionevole attendibilità.
- 49. L'accantonamento annuale per trattamento di quiescenza e obblighi simili è comunque determinato in misura idonea a consentire un progressivo adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti, in applicazione di norme di legge, diverse dall'art. 2120 c.c., di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc.
- 50. Nel caso in cui la società, al fine di traslare alla compagnia di assicurazione l'intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, stipuli una polizza assicurativa, si imputeranno al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo.

Fondo per indennità suppletiva di clientela

- 51. L'indennità suppletiva di clientela per gli agenti e i rappresentanti di commercio viene corrisposta tutte le volte che il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente,come previsto dall'art. 1751, c.c.
- 52. Gli accantonamenti al fondo sono iscritti nella voce B.1) del passivo, in misura coerente al periodo di maturazione.

- 53. Conseguentemente nel passivo di stato patrimoniale viene stanziato un fondo per l'importo previsto per tale indennità e maturato alla data di bilancio, determinato anche in base a stime, tenendo conto altresì dei dati storici della società.
- 54. Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi sono iscritti alla voce B.7).

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza

- 55. Il fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia accoglie l'indennità dovuta all'agente all'atto della cessazione del rapporto; ove ricorrano le condizioni previste dall'art.1751 c.c. l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
- 56. Il fondo è quindi rimisurato per renderlo pari all'indennità annua, risultante dalla media media delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o del relativo periodo, se inferiore.
- 57. Il contratto di agenzia potrebbe prevedere, anche, un patto che limita la concorrenza da parte dell'agente. Tale clausola comporta la corresponsione all'agente di una indennità di natura non provvigionale, in occasione della cessazione del rapporto di agenzia. L'indennità va commisurata alla durata del vincolo di non concorrenza, non superiore a due anni, dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto.
- 58. Gli accantonamenti al fondo sono iscritti, in misura coerente al periodo di maturazione sulla base delle norme previste dagli accordi economici collettivi relativi al settore di appartenenza dell'agente, dell'esperienza acquisita e di elaborazioni statistiche della percentuale delle prestazioni riconosciute rispetto al numero complessivo degli agenti che hanno cessato il rapporto.

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

- 59. Nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rientrano anche gli accantonamenti per le Indennità percepite in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società.
- 60. In alcuni casi, le società sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori e quindi effettuano un corrispondente accantonamento in un fondo tenendo conto dei limiti e delle condizioni che il soggetto percettore dell'indennità di fine rapporto deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.
- 61. A volte tale indennità può essere subordinata al raggiungimento di certi obiettivi. In questi casi la stima dell'accantonamento sarà determinato in misura idonea a consentire la costituzione, nel corso del periodo di maturazione, di un fondo congruo rispetto alla indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto.
- 62. Nella stima di detto fondo si terrà anche conto delle condizioni e degli obbiettivi fissati nel piano di incentivazione, ove presenti, e che l'amministratore deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.

Fondi per rischi

63. Gli accantonamenti ai fondi rischi sono iscritti, in conformità alla disciplina generale di cui ai paragrafi 18-41, a fronte di costi e perdite, di natura determinata, i cui valori sono stimati ed il

sorgere della relativa passività è solo probabile. Si tratta, quindi, di passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da una stato d'incertezza il cui esito dipende da verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. Ad esempio, si potrebbero ricondurre in questa categoria, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione, i fondi costituiti per perdite maturate a fronte di operazioni fuori bilancio relative a contratti derivati.

64. Il fatto che la determinazione di alcuni valori di bilancio implichi un procedimento di stima, non significa che esista una situazione d'incertezza che caratterizza una passività potenziale, come definita nel precedenti paragrafi.

Fondi rischi per cause in corso

- 65. Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la società si trovi coinvolta in cause passive e contenziosi.
- 66. In tali situazioni, ove un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso
- 67. Occorre, inoltre, tener conto che i tempi per la definizione del contenzioso possono essere lunghi, ad esempio a causa dell'articolarsi della controversia in più gradi di giudizio e, pertanto, si rende necessario tenere conto di tale circostanza nella stima delle relative spese legali e processuali.
- 68. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso.

Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi

- 69. Nella vita operativa di una società può accadere che si sia messo in commercio un determinato prodotto e successivamente emerga che detto prodotto possa aver causato danni ai suoi utilizzatori, anche se non ancora manifestati dagli stessi, e conseguentemente è da ritenersi probabile che i relativi danneggiati attiveranno un contenzioso con richieste di risarcimento.
- 70. In tali situazioni, occorrerà stimare i potenziali costi e si effettuerà il relativo accantonamento applicando i criteri di misurazione indicati nei precedenti paragrafi.
- 71. Nel caso in cui l'eventualità che vengano promosse contestazioni ed i correlati rischi di perdita siano ritenuti solo possibili, di dette situazioni viene data unicamente informativa in nota integrativa.
- 72. Potrebbe anche accadere, ad esempio, che la società non abbia rispettato una clausola contrattuale, ma che l'eventualità di una futura contestazione per inadempienza sia ritenuta remota (si stima, ad esempio, che la controparte non abbia sofferto un danno significativo). In questa ipotesi, non è richiesta l'informativa in nota integrativa.

Fondi rischi per garanzie prestate

- 73. Una società può assumere rischi per garanzie prestate direttamente o indirettamente. Al riguardo, l'art. 2424, comma 3, c.c. richiede che in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, oltre ad altre indicazioni.
- 74. Le disposizioni del suddetto articolo non disciplinano il diverso trattamento contabile qualora il rischio ed i potenziali oneri di escussione della garanzia siano probabili, piuttosto che possibili o remoti.

- 75. Tuttavia, qualora la perdita sia probabile, non è sufficiente la sola inclusione nei conti d'ordine e la relativa informativa in nota integrativa, come prevede la norma, ma occorre valutare il rischio ed i potenziali oneri di escussione della garanzia al fine di iscrivere, ove ne ricorrano i presupposti, un apposito fondo rischi.
- 76. Esempi di garanzie comunemente rilasciate, riguardano le fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, ed altre obbligazioni similari. Il trattamento contabile per rilevare, valutare e rappresentare nei conti d'ordine le garanzie prestate è disciplinato nell'OIC 22, al quale si rinvia.

Fondo rischi su crediti ceduti per i quali la società mantiene un'obbligazione di regresso

- 77. I crediti ceduti con mantenimento di un'obbligazione di regresso sono normalmente rimossi dallo stato patrimoniale mettendo in evidenza l'ammontare del rischio di regresso nei conti d'ordine e fornendo ove necessario, ulteriori informazioni nella nota integrativa. (si veda OIC 15)
- 78. Qualora dal futuro incasso di detti crediti si preveda un rischio di insolvenza del debitore si rende necessaria, ove ne ricorrano i presupposti, la rilevazione di un fondo rischi a copertura delle stimate perdite.
- 79. La rimozione dei relativi crediti dall'attivo dello stato patrimoniale fa sì che detto accantonamento al fondo non costituisca una posta rettificativa dell'attivo; esso sarà quindi classificato nei fondi per rischi ed oneri Altri, voce B.3) del passivo.
- 80. L'iscrizione dell'accantonamento nel conto economico interesserà la voce B.12) "accantonamenti per rischi".
- 81. La contabilizzazione della cessione di crediti e dello sconto di cambiali è disciplinata dall'OIC 15, al quale si rinvia.

Fondi per oneri

82. I fondi per oneri sono iscritti, in conformità alla disciplina generale di cui ai paragrafi 18-41, a fronte di passività certe, stimate nell'importo o nella data di estinzione, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio in chiusura ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. Essi possono avere diversa natura in funzione del settore in cui opera la società.

Fondi per garanzia prodotti

- 83. Alcuni prodotti sono venduti con l'impegno, espresso o tacito, da parte del venditore di fornire una garanzia di assistenza gratuita per un determinato periodo successivo alla cessione del bene. Le clausole contrattuali possono prevedere varie forme di assistenza gratuita in garanzia: rimedi o sostituzioni di prodotti difettosi, manutenzioni periodiche o straordinarie, riparazioni di guasti, ecc.
- 84. A fronte del costo che la società venditrice prevede di sostenere per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale sui prodotti venduti viene iscritto in bilancio un apposito fondo garanzia. Il costo stimato inerente alla prestazione di tale assistenza è stanziato al momento in cui viene riconosciuto il ricavo del prodotto venduto.
- 85. Il fondo garanzia è congruo quando copre tutti i probabili costi che si stima saranno sostenuti per adempiere l'impegno di garanzia contrattuale per i prodotti venduti alla data di bilancio. Detta stima è di solito effettuata sulla base dell'esperienza del passato e di elaborazioni statistiche che tengano conto dei vari elementi correlati all'intervento da effettuarsi in garanzia.
- 86. La stima dei costi stanziati è periodicamente riesaminata ed eventualmente rettificata. In particolare, si rivedono le assunzioni ed i parametri utilizzati anche alla luce dell'esperienza e di

fatti più recenti resisi disponibili.

Fondi manutenzione ciclica

- 87. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti, tipicamente navi ed aeromobili, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.
- 88. Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza dell'impianto, da rilevarsi come immobilizzazioni materiali, per i quali si rimanda all'OIC16.
- 89. Gli accantonamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire fra i vari esercizi, secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita.
- 90. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo si effettuano se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a. trattasi di manutenzione, già pianificata, da eseguirsi ad intervalli periodici;
 - b. vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato dalla società almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;
 - c. la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ovvero sostituita dagli annuali interventi di manutenzione ordinaria, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.
- 91. Il costo totale stimato dei lavori di manutenzione ciclica sarà pari a quello che si sosterrebbe se detta manutenzione fosse interamente effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non si anticipano gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.
- 92. L'accantonamento annuale è effettuato suddividendo, sulla base di appropriati parametri che riflettano il principio della competenza, la spesa complessiva prevista per l'intervento di manutenzione ciclica.
- 93. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, è riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.
- 94. Per quanto riguarda la definizione ed il trattamento contabile della manutenzione (non ciclica) ordinaria e straordinaria si rimanda al già citato OIC16.

Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili

- 95. Le società che gestiscono attività in concessione, alla scadenza della stessa, devono restituire gli impianti al concedente, gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento. Ciò comporta il sostenimento di oneri sempre più rilevanti, man mano che si avvicina la scadenza della concessione.
- 96. Il processo di stima di tali oneri richiede che la società si doti di elementi oggettivi e valida documentazione (perizie tecniche, ecc.), al fine di determinare i tempi e la tipologia dei necessari interventi di ripristino e/o sostituzione dei beni oggetto della devoluzione.
- 97. Sulla base di dette perizie si potrà, quindi, procedere alla misurazione di un accantonamento che sia ragionevolmente attendibile e congruo nel suo complesso per assicurare la costituzione di un

- fondo che consenta di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti alla scadenza della concessione.
- 98. Il rispetto del principio della competenza richiede, poi, che i relativi accantonamenti al fondo siano effettuati e ripartiti sistematicamente lungo la durata della concessione.

Fondi per operazioni e concorsi a premio

- 99. Alcune società spesso utilizzano come strumento di marketing il sistema delle operazioni o dei concorsi a premio. Con queste campagne promozionali, la società si impegna a riconoscere dei premi ai propri clienti sotto forma, ad esempio, di un certo sconto sull'acquisto di determinati prodotti oppure ad erogare un premio (regalo in altri beni) al consumatore che faccia pervenire alla società, generalmente tramite rivenditori, appositi tagliandi o buoni.
- 100. Più in particolare, le operazioni a premio sono manifestazioni in cui il premio viene offerto a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di prodotti o servizi e ne offrono documentazione attraverso la raccolta di "punti" (anche su supporto magnetico) e la consegna di prove documentali di acquisto. Nei concorsi a premio, invece, l'attribuzione dei premi offerti ai partecipanti dipende dalla sorte, dall'abilità o da qualsiasi altro congegno che affidi all'alea la designazione del vincitore. Nei concorsi a premio, il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti. e la sua attribuzione prescinde dall'acquisto di prodotti. Pertanto, l'operazione a premio si distingue dal concorso in quanto il premio promesso viene consegnato a tutti i partecipanti che rispettino i requisiti di ammissione, e non solo ad alcuni.
- 101. A fronte del costo che la società prevede di sostenere per adempiere all'impegno assunto di concedere premi viene rilevato un fondo per operazioni e concorsi a premio. Tale fondo è congruo quando copre tutti i costi connessi al relativo impegno e che si prevede verranno effettivamente sostenuti. Il fondo include anche le spese dirette di natura accessoria collegate all'operazione stessa (stampa e distribuzione dei buoni, assolvimento delle formalità legali, incentivi ai rivenditori, ecc.).
- 102. Va osservato infatti che, poiché l'impegno è unilaterale e soggetto a scadenza, la società riconosce il premio solo a quei consumatori che hanno soddisfatto le condizioni previste dal regolamento dell'operazione. L'importo del fondo, pertanto, non viene stimato a fronte di tutti i buoni emessi, bensì solo a fronte dei buoni che si prevede verranno presentati per il rimborso entro la scadenza e con le modalità previste dal regolamento.
- 103. Nella misurazione dell'accantonamento, il procedimento di stima tiene conto di tutti gli elementi disponibili ed utili per la valutazione della congruità del relativo fondo alla data di bilancio. I principali e più ricorrenti elementi cui si fa riferimento, in genere, sono:
 - l'elaborazione di statistiche che tengono conto dell'esperienza passata per operazioni similari;
 - la propensione del consumatore ad ulteriori acquisti del prodotto oggetto dei buoni negli esercizi successivi, il numero di buoni emessi, il valore dello sconto o del premio;
 - l'utilizzo di parametri ed altri elementi atti a stimare, per tipologia di prodotto oggetto della campagna promozionale, la curva di ritorno dei buoni che verranno presentati negli esercizi successivi per ottenere lo sconto o il premio, relativamente a vendite già effettuate alla data di bilancio.
- 104. Le previsioni di ritorno dei buoni sono periodicamente, ed in ogni caso a fine esercizio, riesaminate sia alla luce dei ritorni effettivi, sia per tener conto di eventuali mutamenti intervenuti nei presupposti delle previsioni.
- 105. In correlazione ai ricavi realizzati nell'esercizio per i prodotti oggetto della campagna promozionale, viene quindi rilevato un fondo oneri alla voce B.3 del passivo. La classificazione nel conto economico dell'accantonamento al fondo dipende dalla natura dell'operazione o del concorso a premio. In linea generale, l'accantonamento al fondo è rilevato alla voce B.13 del conto economico, salvo che la natura particolare dell'operazione richieda una diversa

classificazione. I premi relativi ai buoni sconto spendibili nei punti vendita della società che ha organizzato la campagna promozionale sono iscritti in diretta deduzione dei ricavi.

Fondi per resi di prodotti

- 106. In alcuni settori merceologici (ad esempio il settore farmaceutico, dell'editoria, ecc.) le società hanno un obbligo contrattuale o in base agli usi del settore, di provvedere al ritiro dei prodotti rimasti invenduti ed a sostenerne il relativo costo.
- 107. In dette situazioni si iscriverà un fondo oneri per resi tenuto conto che l'adempimento dell'obbligazione assunta sia sostanzialmente certa e che di conseguenza si manifesteranno dei resi di prodotti, già venduti alla data di chiusura dell'esercizio.
- 108. Ai fini della stima del fondo si applica un procedimento di calcolo similare a quanto indicato con riferimento all'accantonamento al fondo per operazioni e concorsi a premio, per determinare la percentuale di reso dei prodotti. L'entità del relativo accantonamento dipenderà anche da altri fattori, quali il tipo di prodotto, le quantità di cui si prevede il reso, parametrata alle vendite già rilevate di detto prodotto, ed il relativo costo di sostituzione.
- 109. In correlazione ai ricavi realizzati nell'esercizio, si iscrive un fondo oneri, voce B.3 del passivo ed il relativo accantonamento al fondo sarà rilevato come rettifica dei ricavi, voce A.1 del conto economico.

Fondi recupero ambientale

- 110. Il fondo recupero ambientale è iscritto a copertura dei costi che la società stima di sostenere per danni cagionati all'ambiente, in seguito a contenziosi per violazione di norme o regolamenti in materia ambientale, ivi incluse di norme sulla sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro.
- 111. Una società nel caso in cui sia tenuta a sostenere oneri per il disinquinamento od il ripristino, accantona tali oneri in un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale.
- 112. I relativi oneri sono valutati sulla base dei costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data di bilancio.
- 113. Il sostenimento dei costi indicati si presume ragionevolmente certo quando la violazione delle norme abbia già dato luogo a provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari, salvi i casi in cui le contestazioni si ritengano infondate o il relativo esito negativo è ritenuto improbabile.
 - Un esempio di fattispecie che richiede l'iscrizione graduale ad un fondo recupero ambientale è quello relativo all'utilizzo delle discariche.
- 114. Le società che utilizzano discariche sono tenute, ai sensi delle convenzioni siglate con gli enti concedenti o delle autorizzazioni amministrative e/o commissariali ottenute, al ripristino delle condizioni iniziali dei terreni utilizzati. Sorge, pertanto, per la società una obbligazione per recupero ambientale.
- 115. Ciò comporta oneri di ripristino (ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio delle formazioni di gas, smaltimento percolato, analisi ambientali e altri oneri di chiusura e post-gestione delle discariche) che interessano l'economia dell'azienda anche svariati anni dopo l'esaurimento della capacità di contenimento della discarica.
- 116. Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti.
- 117. Gli accantonamenti annui che saranno nel tempo iscritti al fondo recupero ambientale sono rapportati ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale della discarica, tenendo anche conto delle eventuali verifiche e stime effettuate dalle Autorità competenti.

Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali

- 118. Una società sostiene dei costi qualora, in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali, decida di ridurre il proprio personale tramite prepensionamenti, incentivazioni all'esodo o procedure simili.
- 119. Ugualmente è destinata a sostenere dei costi la società che chiude alcuni reparti o linee di produzione, le cui attività non possono proseguire. Trattasi dei costi diretti, tra i quali si menzionano, a titolo esemplificativo, il costo del personale occorrente per demolizione di impianti, asporto di materiali, bonifica ed adattamento di locali, nonché i canoni di locazioni non risolvibili, relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili.
- 120. Tali costi non sono correlabili a prestazioni future, eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di competenza dell'esercizio in cui la società decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione. Inoltre detti costi possono essere attendibilmente stimati e a fronte di essi sono effettuati accantonamenti ad un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale.
- 121. Il Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali viene iscritto quando gli organi amministrativi della società approvano il piano di ristrutturazione che identifichi tra l'altro:
 - l'attività o la parte di attività interessata;
 - le principali unità operative coinvolte;
 - la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
 - il costo complessivo da sostenere quando il programma sarà attuato;
 gli aspetti principali del piano sono stati comunicati agli interessati.
- 122. L'accantonamento è incluso nella voce "oneri straordinari" del conto economico. Di contro, i costi relativi alle retribuzioni ordinarie saranno rilevati per competenza nelle voci relative ai costi per il personale, fintantoché i dipendenti interessati al piano di mobilità continueranno a svolgere la loro attività lavorativa.

Nota integrativa

- 123. Con riferimento ai fondi rischi ed oneri, l'art. 2427, comma 1, c.c. richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
 - i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1);
 - le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, nonché, per i fondi per rischi ed oneri, la loro formazione e il loro utilizzo (numero 4);
 - la composizione della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è apprezzabile (numero 7); per composizione si intende una informativa sia qualitativa che quantitativa degli elementi che compongono la voce;
- 124. Ai sensi dell'art. 2423, comma 3, c.c. si considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa:
 - la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
 - il rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;
 - nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
 - nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in nota integrativa le seguenti

informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote. In alcuni casi, gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione. In questi casi, non è necessario, anzi potrebbe essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti;

- la possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
- l'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate, di obbligazioni di regresso e obbligazioni similari.
- 125. Con riferimento al bilancio in forma abbreviata, l'art. 2435-bis, comma 5, c.c. non richiede la composizione della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale. Tuttavia, anche per queste società, potrebbero esserci situazioni che ai sensi dell'art. 2423, comma 3, c.c. si considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR)

Definizione

126. Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell' art. 2120 c.c. "Disciplina del trattamento di fine rapporto".

La disciplina contabile per le società con meno di 50 dipendenti

- 127. La nuova normativa, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (vedi paragrafo 143) non si applica alle società che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti; per tali aziende resta in vigore la precedente normativa. Per queste società, permane quindi la disciplina contabile prevista prima della riforma della previdenza complementare.
- 128. Tuttavia anche per detti dipendenti è prevista la facoltà di aderire ai fondi di previdenza complementare.
- 129. Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 e quello maturato successivamente, mantenuto in azienda per effetto delle scelte operate da detti dipendenti, è rilevato nell'apposita voce del passivo, come di seguito disciplinato.
- 130. Il TFR eventualmente oggetto di trasferimento ai fondi di Previdenza complementare è rilevato con le stesse modalità contabili indicate con riferimento al TFR maturato destinato alle stesse forme di previdenza per le società con 50 o più dipendenti, disciplinato nei paragrafi 143 e seguenti.

Classificazione

131. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo. L'iscrizione dei relativi accantonamenti nel conto economico interesserà la voce B.9.c) "trattamento di fine rapporto".

Rilevazione iniziale e valutazioni successive

- 132. L'art. 2424-bis, comma 4, c.c. detta la disciplina per la rilevazione del TFR prevedendo che "Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120".
- 133. Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (art. 2120 c.c.) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
- 134. L'indennità relativa al preavviso non è inclusa nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
- 135. Il TFR è determinato in conformità al disposto dell'art. 2120 c.c. e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
- 136. La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
- 137. La passività per TFR include anche le eventuali somme erogate a titolo di prestito, di cui il TFR maturato costituisce garanzia, le quali sono rilevate alla voce "Crediti verso altri" delle immobilizzazioni finanziarie o dell'attivo circolante in relazione alla durata del prestito.
- 138. Da detta passività sono invece detratte le anticipazioni parziali del TFR maturato ed erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali, per le quali non è richiesto il rimborso.
- 139. Nel caso in cui i contratti in vigore siano scaduti prima della data di bilancio e gli effetti del loro rinnovo sul trattamento di fine rapporto siano ragionevolmente stimabili, ancorché non formalmente definiti alla data di formazione del bilancio, per l'eventuale accantonamento a tale data si tiene conto di quanto previsto per la rilevazione degli effetti relativi ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, come disciplinato nell'OIC 29, cui si rinvia.
- 140. Qualora la società abbia provveduto alla stipulazione di polizze a fronte del trattamento di fine rapporto maturato a suo carico prima della riforma della previdenza complementare, l'entità del premio corrisposto alla compagnia assicuratrice rappresenta un credito immobilizzato da esporre alla voce B.III.2. dello stato patrimoniale.
- 141. La maggiore entità rimborsabile dalla compagnia rispetto all'indennità maturata dal personale dipendente, derivante dalla rivalutazione dei premi versati, costituisce componente positivo di reddito di natura finanziaria per la società contraente, rilevabile annualmente per competenza economica con il conseguente incremento del credito, esponibile nella stessa voce di cui al precedente paragrafo.
- 142. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell'esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti e sono quindi classificati nello stato patrimoniale nella voce D.13), qualora di ammontare significativo.

La disciplina contabile dopo la riforma della previdenza complementare per le società con 50 o più dipendenti

143. La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il Trattamento di fine rapporto che matura a partire dal 1° gennaio 2007 (nel seguito TFR "maturando".) La riforma non riguarda invece il TFR "maturato" al 31 dicembre 2006, che rimane in azienda nelle modalità già in atto ante riforma (vedi paragrafi 132 - 142).

- 144. Per effetto di detta riforma, quindi:
 - le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda ed ad esse si applica la disciplina contabile di cui ai precedenti paragrafi;
 - le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.
- 145. A prescindere della scelta fatta dal dipendente, se mantenerlo in azienda per essere trasferito al Fondo di Tesoreria ovvero destinarlo ai fondi di previdenza complementare, l'onere a carico della società resta invariato e pertanto il trattamento contabile per l'azienda è lo stesso.
- 146. Le quote versate, di anno in anno, ai fondi di tesoreria o di previdenza complementari rappresentano l'unico contributo che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere, escludendosi ogni possibile onere o garanzia di rendimento o rivalutazione delle quote versate ai fondi.
- 147. Per le quote maturande, la società rileverà, quindi, nel conto economico, alla voce B.9.c) solo il costo (escluso l'effetto della relativa rivalutazione ora non più a carico del datore di lavoro) e rilevare nella voce D.13) del passivo il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio. Pertanto, sul datore di lavoro non ricade l'onere della rivalutazione che rimane in capo al Fondo di Tesoreria o agli altri Fondi di previdenza. Le modalità di funzionamento del TFR maturando forniscono un'evidenza, sul piano sostanziale, che il debitore nei confronti del lavoratore sono i Fondi e non il datore di lavoro.

La Nota integrativa

- 148. Con riferimento al Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR), l'art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1);
 - le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, e riguardo il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni (numero 4).
- 149. Ai sensi dell'art. 2423, comma 3, c.c. si considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - a) l'eventuale ammontare rimborsabile da società assicuratrici e l'indicazione della voce di bilancio in cui tale ammontare è iscritto;
 - b) se significativo, l'ammontare del "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", relativo a rapporti di lavoro non ancora cessati, di cui si prevede il pagamento nell'esercizio successivo a seguito di dimissioni incentivate o di piani di ristrutturazione aziendale.

Appendice A: I Fondi per rischi ed oneri nella legislazione civilistica

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i fondi rischi ed oneri:

- L'art. 2423-bis, comma 1, numero 4, c.c., prevede che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
- L'art. 2424 c.c. prevede che nel passivo dello stato patrimoniale siano indicati alla voce B) i Fondi per rischi ed oneri, dettagliati nelle sottovoci B.1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili; B.2) Per imposte, anche differite; B.3) Altri.
- L'art. 2424-bis, comma 3, c.c. prevede che "Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza".
- L'art. 2425 c.c. prevede che nel conto economico siano indicati alla voce B.9. d) il Trattamento di quiescenza; alla voce B.12) gli accantonamenti per rischi; alla voce B.13) gli altri accantonamenti.
- L'art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1);
 - le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo e dell'attivo. In particolare per i fondi, la formazione e le utilizzazioni (numero 4);
 - la composizione della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale quando il loro ammontare sia apprezzabile (numero 7);
- L'art. 2435-bis, comma 2, c.c., prevede che, nel passivo dello stato patrimoniale siano indicate solo le voci contrassegnate nell'art.2424, c.c. con lettere maiuscole e numeri romani, pertanto i fondi per rischi ed oneri sono esposti in un'unica voce, senza il dettaglio delle sottovoci.
- L'art. 2435-bis, comma 3, c.c., prevede che, nel conto economico possono essere raggruppate in un'unica voce, la voce B.9. c) Trattamento di fine rapporto e la voce B.9. d) Trattamento di quiescenza e simili.
- L'art. 2435-bis, comma 5, c.c., prevede che nella redazione della nota integrativa del bilancio in forma abbreviata siano "omesse le indicazioni richieste ...
 dai numeri 7 ... dell'art. 2427".

Appendice B: Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nella legislazione civilistica

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'art. 2120 c.c. prevede che In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
 Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

 L'art. 2424-bis, comma 4, c.c. precisa che nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120".

- L'art. 2425 c.c. prevede che nel conto economico siano indicati alla voce B.9)c) il Trattamento di fine rapporto.
- L'art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1);
 - le v nella consistenza delle voci del passivo e dell'attivo. In particolare per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni (numero 4);
- L'art. 2435-bis, comma 3, c.c. prevede che, nel conto economico possono essere raggruppate in un'unica voce, la voce B.9. c) Trattamento di fine rapporto
 e la voce B.9. d) Trattamento di quiescenza e simili.